



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 settembre 2010 n.152

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 7, secondo comma, della Legge 7 giugno 2010 n.98;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta 31 agosto 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n. 186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**CRITERI E DEROGHE NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
7 GIUGNO 2010 N.98 RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

Articolo Unico

1. Le Società Anonime poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali prima del 30 settembre 2010 non devono adempiere a quanto disposto al comma 3, dell'articolo 1 della Legge 7 giugno 2010 n. 98.
2. Le Società Anonime poste in liquidazione non potranno revocare la procedura di liquidazione.
3. È consentito all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia di Informazione Finanziaria, all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e all'Ufficio Centrale di Collegamento, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiedere ai notai copia del libro di cui all'articolo 6 della Legge 22 luglio 2009 n.100. I notai hanno l'obbligo di conservare tale libro sino al 31 dicembre 2014.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 settembre 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO**
Antonella Mularoni